



# COMUNE DI LEMIE

Via Roma, 3

C.A.P. 10070 CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Tel. 0123.60.222 Fax. 0123.680 984

Cod. Fisc. 83001270012- P.I. 01733540015

e-mail: [lemie@pcert.it](mailto:lemie@pcert.it)

## **REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (Nuova I.M.U.)**

Adottato con deliberazione del consiglio Comunale n. \*\*\*\*\* del \*\*/\*\*/\*\*\*\*

## **SOMMARIO**

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Art. 3 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E  
ABITAZIONE PRINCIPALE

Art. 4 - SOGGETTI PASSIVI

Art. 5 - SOGGETTO ATTIVO

Art. 6 - BASE IMPONIBILE

Art. 7 - TERRENI AGRICOLI

Art. 8 - DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA

Art. 9 - DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Art. 10 - ESENZIONI

Art. 11 - QUOTA RISERVATA ALLO STATO

Art. 12 - VERSAMENTI

Art. 13 - DICHIARAZIONE

Art. 14 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

Art. 15 - RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 16 - SANZIONI ED INTERESSI

Art. 17 - RIMBORSI

Art. 18 - CONTENZIOSO

Art. 19 - INCENTIVI PER IL CONTRASTO DELL'EVASIONE

Art. 20 - DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

## **Art. 1**

### **OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE**

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'Art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Lemie della nuova imposta municipale propria, d'ora in avanti denominata nuova IMU, istituita dall'Art. 1 comma 738 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 che ha abolito, con decorrenza, 01/01/2020, la IUC (Imposta Unica Comunale), ad eccezione della TARI, attuando la unificazione dell'IMU e della TASI.

## **Art. 2**

### **PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ad esclusione dell'abitazione principale o assimilata e le pertinenze della stessa, salvo si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

## **Art. 3**

### **DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE, TERRENO AGRICOLO E ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'Art. 1 del presente regolamento:

a) per "*fabbricato*" si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza esclusivamente ai fini urbanistici, purché accatastata unitariamente; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.

b) per "*area fabbricabile*", si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Un'area è da considerare fabbricabile se utilizzata a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti, dagli imprenditori agricoli professionali e dalle società agricole di cui all'Art. 1 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui alla presente lettera si applica a tutti i comproprietari;

4

c) per "*terreno agricolo*" si intende il terreno iscritto in catasto, a qualsiasi uso destinato, compreso quello non coltivato.

d) per "*abitazione principale*" si intende, l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare

abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

e) per "*pertinenze dell'abitazione principale*" si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità aduso abitativo;

Sono assimilate alle abitazioni principali

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

- i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22/06/2008 del Ministro delle infrastrutture adibiti ad abitazione principale;

- la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

- un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

- una sola unità immobiliare e le relative pertinenze, come sopra indicate, possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

#### **Art. 4**

##### **SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali:

a) il proprietario;

b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

c) il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice in quanto titolare di un diritto di abitazione;

d) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;

e) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

#### **Art. 5**

##### **SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Lemie relativamente agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

#### **Art. 6**

##### **BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore degli immobili.

2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'Art. 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
- d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
- e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Le variazioni di rendita catastale intervenute in corso d'anno, a seguito di interventi edilizi sul fabbricato, producono effetti dalla data di fine lavori o, se antecedente, dalla data di utilizzo dell'immobile.

3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri di cui al comma 3 dell'Art. 5 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992.

4. Per le aree fabbricabili il valore imponibile è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione o, nel caso siano intervenute variazioni negli strumenti urbanistici, a far data dall'approvazione degli stessi, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Il Comune, con apposita deliberazione della Giunta Comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali minimi in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato. I valori stabiliti hanno validità anche per l'anno successivo qualora non si deliberi diversamente entro il termine per l'approvazione delle aliquote I.M.U.

5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'Art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'Art. 2 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

6. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'Art. 10 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o l'inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente;

Agli effetti dell'applicazione della riduzione della base imponibile per gli immobili dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato o pericolante) sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

La riduzione è inoltre prevista in caso di esecuzione di lavori di manutenzione e ristrutturazione qualora si renda necessaria l'evacuazione dal fabbricato delle persone per almeno sei mesi. In tal caso, per ottenere l'agevolazione gli interessati dovranno produrre apposita domanda in carta semplice attestante la circostanza prescritta. In caso di mancata conclusione dell'intervento, al termine della concessione, verrà recuperato il 50% dell'imposta non versata per effetto dell'agevolazione.

#### **Art. 7** **TERRENI AGRICOLI**

1. I terreni agricoli siti nel territorio comunale ai sensi dell'Art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n.53 della Gazzetta Ufficiale n.141 del 18 giugno 1993 sono esenti dall'imposta.
2. Sono altresì esenti i terreni edificabili posseduti o *condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale come stabilito dall'art. 3 comma 1 lett. b) del presente Regolamento* in quanto il Comune di Lemie rientra nell'elenco ISTAT dei comunicati montani.

#### **Art. 8** **DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA E DELL'IMPOSTA**

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, nei limiti di quanto previsto dai commi da 748 a 755 della Legge 160/2019.
2. Ai sensi del comma 757 dell'Art. 1 della legge 160/2019 la delibera di approvazione delle aliquote acquista efficacia soltanto se pubblicata con il prospetto delle aliquote presente sul Portale del federalismo fiscale che ne costituisce parte integrante.
3. Il prospetto delle aliquote di cui al precedente comma deve essere inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. Le aliquote hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine si applicano le aliquote vigenti nell'anno precedente.

#### **Art. 9** **DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
3. La detrazione di cui al comma 1 è applicata anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 616/1977.

#### **Art. 10** **ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'Art. 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'Art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di Lemie è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'Art. 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'Art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222.

#### **Art. 11**

##### **QUOTA RISERVATA ALLO STATO**

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'Art. 1, comma 744, della Legge 160/2019, il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota dello 0,76% .
2. La riserva di cui al comma 1 non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili di uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

#### **Art. 12**

##### **VERSAMENTI**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni che lo compongono è computato per intero. Il giorno del trasferimento del possesso si computa a capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del D.Lgs. 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate

successivamente al 01/01/2020.

4. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'Art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate ovvero tramite apposito bollettino postale compatibile, nonché attraverso la piattaforma di cui all'art. 5 del CAD di cui al D.Lgs. n. 82/2005.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo secondo le modalità previste dall'Art. 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

7. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori o pari ad euro 5,00.

### **Art. 13**

#### **DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi, ad eccezione degli enti non commerciali, devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IUC), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla nuova IMU.

### **Art. 14**

#### **VERIFICHE ED ACCERTAMENTI**

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune, ai sensi dell'Art. 11, comma 3, del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti.

2. Il Comune, ai sensi del medesimo comma 3 dell'Art. 11 del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, può altresì inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; inoltre, l'Ente può richiedere, agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

3. A norma dell'art. 1, comma 778, della Legge 160/2019, è designato il funzionario responsabile dell'imposta a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all'imposta stessa.

4. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

5. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

6. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa



riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, del termine entro cui effettuare il relativo pagamento. Devono inoltre recare l'indicazione della natura di titolo esecutivo nonché del soggetto che procederà alla riscossione coattiva. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per la gestione del tributo.

7. Ai sensi dell'art. 1 comma 792 della Legge 160/2019 gli avvisi di accertamento costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare la procedure esecutive e cautelari

#### **Art. 15**

##### **RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica gli atti di cui al precedente Art. acquistano efficacia di titolo esecutivo e, in caso di mancato pagamento, decorso l'ulteriore termine di sessanta giorni, si procederà alla riscossione coattiva.

2. Gli avvisi di accertamento non assumono efficacia di titolo esecutivo quando l'intero debito dovuto, anche riferito a più annualità, è inferiore a 10 euro.

#### **Art. 16**

##### **SANZIONI ED INTERESSI**

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta, di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta ai questionari di cui all'art. 15 si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

2. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al *agli interessi legali aumentati di 2 punti percentuali*, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 17**

##### **RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'Art. 16, comma 2, del presente regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.

3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'Art. 12, comma 7, del presente regolamento.

#### **Art. 18**

##### **CONTENZIOSO**

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di legge.

2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

**Art. 19**

**INCENTIVI PER IL CONTRASTO DELL'EVASIONE**

1. Per gli incentivi di cui all'art. 1 comma 1091 della legge n. 145/2018 si fa riferimento a Regolamento per l'erogazione degli incentivi al personale coinvolto nell'attività di recupero evasione IMU e TARI e per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi.

**Art. 20**

**DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina della nuova imposta municipale propria (IMU).

2. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2020